

Oggetto: UNIONCAMERE TOSCANA. MODIFICHE STATUTARIE. DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Presidente il quale comunica che il Consiglio dell'Unione Regionale, nella riunione del 3 marzo scorso, ha approvato la modifica di alcuni articoli dello statuto per semplificare le procedure relative alla costituzione degli organi e venire incontro al dettato normativo in materia di contabilità pubblica.

Nel dettaglio le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- la durata del Consiglio prevista all'articolo 8 viene eliminata in modo che il Consiglio sia comunque formato dai consiglieri delle Camere di Commercio socie, i cui organi hanno scadenze tutte differenziate;
- Analoga modifica viene proposta con riferimento alla Giunta (art. 11);
- Eliminazione della durata in carica del Presidente che subentra in caso di cessazione dalla carica di un altro per il venir meno del requisito richiesto (Presidente di Camera di Commercio), in quanto non più necessaria;
- Per il presidente si prevede di indicare la cessazione (piuttosto che la decadenza) in modo da ampliare le condizioni in cui il Presidente viene meno dalla carica;
- La modifica della composizione del Collegio dei Revisori al fine di adeguare l'Ente alle disposizioni di cui all'art. 16 della Legge 196/2009, prevedendo l'inserimento di un componente del Ministero dell'Economia e delle finanze e con la possibilità che, in caso di dirigenti e funzionari pubblici, venga meno il requisito di iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Al termine,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 56 dell'11 aprile 1994, con la quale è stata deliberata l'adesione alla costituenda Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana (Unioncamere Toscana);

VISTO l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

VISTO l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 27/12 del 29.03.2012 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Unione Regionale;

TENUTO conto che il Consiglio dell'Unione Regionale del 3 marzo scorso ha deliberato le modifiche degli articoli 8 (Consiglio), 9 (Competenza del Consiglio), 11 (Giunta), 14 (Presidente) e 15 (Collegio dei Revisori dei Conti) dello Statuto dell'Unione (convocazione Consiglio registrata al prot. 0002879 del 20.02.2015);

ESAMINATO il nuovo testo degli articoli 8, 9, 11, 14 e 15;

All'unanimità

DELIBERA

di prendere atto della nuova formulazione degli articoli 8, 9, 11, 14 e 15 dello statuto di Unioncamere regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana come di seguito riportata:





Articolo 8 Il Consiglio

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo dell'Unioncamere regionale.
2. Esso è composto:
 - dai Presidenti delle Camere di Commercio della Toscana;
 - da 4 (quattro) membri per ogni Camera di Commercio associata, in rappresentanza di diversi settori, scelti nell'ambito dei rispettivi Consigli e designati dalle Giunte. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere regionale od, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano.
3. Alle adunanze sono invitati a partecipare i Segretari Generali delle Camere associate.
4. Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione delle linee programmatiche di attività, del bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta, nonché per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'articolo 4 comma 1.
5. Si riunisce inoltre ogni qual volta la Giunta lo ritenga necessario, oppure quando almeno un decimo dei componenti presenti al Presidente richiama motivata.
6. I singoli componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina. I componenti sono rinominabili
7. Le adunanze sono tenute di norma presso la sede dell'Unioncamere regionale.

Articolo 9 Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio:
 - a) definisce su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere regionale;
 - b) elegge, tra i Presidenti delle Camere associate, il Presidente dell' Unioncamere regionale ed i componenti della Giunta;
 - c) può istituire la Commissione Consultiva;
 - d) approva entro il 31 dicembre di ogni anno le linee programmatiche di attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio;
 - e) approva i provvedimenti di variazione al bilancio;
 - f) discute ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta;
 - g) nomina i Revisori dei Conti, recependo le designazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione;
 - h) delibera lo statuto e le relative modifiche;
 - i) determina l'entità degli emolumenti al Presidente ed ai componenti degli Organi, secondo la normativa vigente ed i rimborsi spese ai componenti degli organi e degli altri organismi, nel rispetto delle norme vigenti, in base ad apposito regolamento;
 - j) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento;
 - k) decide la messa in liquidazione nominando i liquidatori e determinandone i poteri.

Articolo 11 La Giunta

1. La Giunta è l'organo amministrativo ed è costituita dai Presidenti delle Camere di Commercio associate. Il numero dei componenti l'organo è comunque subordinato al rispetto dell'eventuale limite previsto dalla normativa vigente. In tal caso verrà assicurata la più ampia partecipazione di tutte le Camere associate alla collegialità delle decisioni.
2. I componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina.
3. I Presidenti delle Camere di Commercio associate possono essere sostituiti, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente della propria Camera.
4. Alle sedute della Giunta partecipano con funzioni consultive i Segretari Generali delle Camere di Commercio.
5. In caso di trattazione di argomenti di particolare specificità potranno essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di istituzioni, compresi i Presidenti delle Camere di Commercio associate non componenti l'organo, ed esperti.

Articolo 14



Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante, ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'ente e dura in carica tre anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente della Camera; nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere regionale. Il Presidente che subentra dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.
2. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.
4. Il Vice Presidente anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vice Presidente anziano convoca entro tre mesi gli organi statuari per la nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio e vigila sull'osservanza della Legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui risultati della gestione.
2. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, che assume la funzione di Presidente, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dalla Regione Toscana. I supplenti sono designati uno dal Ministero dello Sviluppo Economico ed uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
4. Il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.
5. In caso di cessazione dalla carica, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)